

CALL FOR PAPERS

“IL PLURALISMO NEL COSTITUZIONALISMO CONTEMPORANEO”

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – RETE IBEROAMERICANA DI STUDI GIURIDICI

LOBBISMO VS. POPULISMO: LA CRISI DEI TRADIZIONALI CANALI DI RAPPRESENTANZA POLITICA NELLA SOCIETÀ PLURALISTA CONTEMPORANEA.

Abstract (655 parole).

In Italia, ma non soltanto, la c.d. “politica tradizionale” – incarnata soprattutto dai partiti novecenteschi – soffre da molto tempo di una profonda crisi, che si esprime a livello tanto di rappresentanza del corpo elettorale quanto di precisa definizione dei diversi orientamenti ideologici.

A margine delle considerazioni storiche che, su tale materia, retrodatano al fenomeno c.d. “mani pulite” – verificatosi all’inizio degli anni ‘90 – può osservarsi che l’intero ordinamento giuridico italiano sia stato, da allora, orientato a contrastare e contenere ogni forma di corruzione politica, in specie rafforzando la normativa penale inerente alla tutela della Pubblica Amministrazione, dei suoi interessi e dei relativi rapporti interni (n.b. la prima riforma del Codice penale italiano, in tale materia, è avvenuta nel 1992).

Ed in effetti, tale indirizzo politico-giuridico ha interessato anche la regolamentazione del *lobbying*: molto probabilmente a causa del patrimonio culturale tipico dell’area euro-continente, la predetta attività è stata infatti solitamente intesa alla stregua di un “fenomeno corruttivo”: invero, in Italia e nel bacino del Mediterraneo le parole “lobby” e “lobbista” sono ancora considerate negativamente, poiché espressione di una dimensione “illegale” delle relazioni interistituzionali.

È verosimilmente questo il motivo per cui l’ordinamento giuridico italiano risulta essere, in materia, alquanto arretrato – a livello sia legislativo sia regolamentare – vieppiù se paragonato a quello dell’Unione europea nonché a differenza di quelli di matrice e tradizione anglosassone, dove invece il *lobbying* – considerato quale parte essenziale e fondamentale dei rapporti istituzionali – è stato da tempo normativamente regolato nell’ambito del processo politico-decisionale.

Tanto premesso, è allora legittimo porsi la seguente domanda: gli (inevitabili e fisiologici) rapporti di *lobbying*, che interferiscono *de facto* con l’attività istituzionale, devono continuare ad essere ricondotti alla “logica corruttiva” o – meglio – dovrebbero piuttosto essere disciplinati finalmente quale “parte fisiologica” del processo politico decisionale?

Una questione alimentata, peraltro, da due ulteriori constatazioni.

In primis, da quella per cui – oggigiorno – è spesso il tecnicismo implicato dalla legislazione che induce il decisore politico ad affidarsi all’elevato livello di conoscenza tecnica ed *expertise* generalmente espresso dai lobbisti, perlomeno in relazione agli specifici interessi patrocinati dai medesimi: politiche pubbliche settoriali richiedono, infatti, un’alta specializzazione nella definizione sia delle *issue* sia delle relative modalità di regolazione, tali da consentire la minimizzazione dei c.d. “fallimenti del Governo”.

In secundis, da quella per cui – a fronte della radicale frammentazione della società contemporanea, non casualmente definita “liquida” – la cinghia di trasmissione che

Roberto Di Maria

Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli studi di Enna “Kore”

roberto.dimaria@unikore.it

CALL FOR PAPERS

“IL PLURALISMO NEL COSTITUZIONALISMO CONTEMPORANEO”

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – RETE IBEROAMERICANA DI STUDI GIURIDICI

collega il popolo, titolare della sovranità (secondo la, mai superata, visione illuminista), al decisore pubblico non scorre più esclusivamente lungo il canale della rappresentanza elettorale bensì, anche, lungo quello della rappresentanza c.d. “non elettiva”: è una caratteristica – ormai consolidata – del pluralismo sociale, infatti, la concorrenza fra partiti, movimenti e gruppi – di interesse e di pressione – in ordine alla determinazione della agenda di governo.

Le superiori questioni sembrano essere paradigmaticamente riprodotte nell’ambito del sistema politico italiano, recentemente connotato dal sorgere di alcuni movimenti “populisti” – giunti finanche al governo del Paese (i.e. il “Movimento5Stelle”, la “Lega” e “Fratelli d’Italia” – che hanno fatto della lotta alle *lobby*, quali espressione delle élite corrotte, una “bandiera” della loro propaganda politica. Né diversamente caratterizzano – a tutt’oggi – altre e simili esperienze politiche europee, significativamente tutte comprese nell’area mediterranea (i.e. Spagna e Grecia).

Pertanto, sembra proprio che “lobbismo” e “populismo” siano entrambi fenomeni strettamente connessi alla natura pluralista della società contemporanea; ma che – seppur omogeneamente riferibili al tema della rappresentanza, in sede politico-istituzionale, degli interessi ed al conseguente tema del condizionamento della attività del *decision-maker* – essi siano reciprocamente contrapposti: l’uno – il *lobbying* – votato alla, più o meno trasparente, interlocuzione fra le istituzioni e gli specialisti della materia; l’altro – il populismo – votato invece ad influenzare l’opinione pubblica, perché da essa si generi un moto socio-politico o di rinnovamento o di consolidamento dello *status quo*.

Tanto premesso, ci si può dunque chiedere se il “lobbying” possa essere considerato un rimedio contro l’attuale dilagare del c.d. “populismo” sociale e politico – dal punto di vista costituzionale, oltreché sociologico – o, piuttosto, se si tratti di uno strumento storicamente utilizzato dalla *élite* per interferire con il decisore istituzionale.

Roberto Di Maria

Professore ordinario di diritto costituzionale, Università degli studi di Enna “Kore”

roberto.dimaria@unikore.it